



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Giudice dott. Enza Foti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/11/2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETTI gli atti;
viste le allegazioni e la documentazione prodotta dalle parti;
ritenuto che, ad un sommario esame della fattispecie, proprio di questa sede, parrebbero sussistere i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. per disporre la sospensione del decreto ingiuntivo;
considerato che tra le parti interveniva un accordo transattivo relativo a due tra le fatture azionate in sede di decreto ingiuntivo;
considerato che parte opponente forniva idonea prova di aver effettuato, come da accordi, in data 28.2.2022, il bonifico di cui all'accordo del 26 febbraio 2022 (cfr. doc. 3,4 e 4 bis allegati all'opposizione);
rilevato, peraltro, che la predetta scrittura non menzionava alcun termine perentorio;
considerato pertanto che, un eventuale termine perentorio non poteva essere unilateralmente previsto da una parte;
precisato, peraltro – e a tutto voler concedere - che parte opposta non ha fornito alcuna prova dell'invio e della ricezione, da parte dell'opponente, della missiva di “annullamento scrittura privata” (cfr. doc. 1 fascicolo sub procedimento opposta);
considerato che, relativamente alle ulteriori fatture non menzionate nella citata scrittura privata, parte opposta non ha fornito nemmeno un principio di prova in ordine alla debenza delle somme ivi riportate;

P.Q.M.

Dispone la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Si comunichi.

Ascoli Piceno, 22 dicembre 2022

Il Giudice
Enza Foti